

mcTER

Contabilizzazione Calore



Gli atti dei convegni e più di 7.500 contenuti su
www.verticale.net

Misura dell'energia erogata e consumata nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento: il DCO 252/2016/R/TLR

Marcella Pavan

*Direttore - Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e
Teleraffrescamento*

mcTER - CTI
Milano, 30 giugno 2016

Questo non è un documento ufficiale dell'Autorità

L'Autorità

- **Autorità amministrativa indipendente** (legge 14 novembre 1995, n. 481)
- Ha il compito di **tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità**
- Esercita **funzioni di regolazione, controllo e tutela dei consumatori nei settori dell'energia elettrica, del gas e (dal 2012) dei servizi idrici**
- Esercita una funzione consultiva negli stessi settori (pareri, segnalazioni e proposte a Governo e Parlamento)

➔ www.autorita.energia.it/it/che_cosa/autoritatrsp.htm

L'Autorità e il tema della misura

- **Dalla sua istituzione** (legge 14 novembre 1995, n. 481/1995) l'Autorità ha adottato **numerosi provvedimenti che disciplinano i vari aspetti del servizio di misura nei settori regolati** (energia elettrica, gas naturale e, più di recente, settore idrico); si vedano ad esempio:
 - ✓ gli atti e i provvedimenti relativi all'introduzione degli **smart meter elettrici di prima generazione per i clienti finali in bassa tensione**
 - ✓ gli atti e i provvedimenti relativi all'introduzione di **smart meter nel settore del gas naturale**
 - ✓ i recenti provvedimenti in materia di **contatori elettrici di seconda generazione**
 - ✓ i recenti atti e provvedimenti in materia di **servizio di misura del servizio idrico integrato**
 - ✓ i **progetti sperimentali multiservizio**

➔ <http://www.autorita.energia.it/it/operatori/smartmetering.htm>

Inquadramento del DCO

- **Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102:** attribuzione all'Autorità di competenze di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento:

ARTICOLO 10, COMMI 17 E 18

Al fine di promuovere lo sviluppo del TLR e del TLRF e della concorrenza l'Autorità definisce:

- a) **standard di continuità, qualità e sicurezza** del servizio, degli impianti per la fornitura del calore e dei relativi sistemi di contabilizzazione di cui all'art. 9, comma 3
- b) **criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete** e le modalità per l'esercizio del **diritto di scollegamento**;
- c) **tariffe di cessione del calore, nei casi in cui vi sia un obbligo di allacciamento** alla rete
- d) **modalità con cui vengono resi pubblici i prezzi** per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie
- e) **condizioni di riferimento per la connessione alle reti**, per favorire l'integrazione **di nuove unità di generazione del calore** e il recupero del calore utile in ambito locale

ARTICOLO 9, VARI COMMI

Attribuisce all'Autorità poteri di regolazione **in materia di misurazione e fatturazione dei consumi** per climatizzazione e ACS, **informazioni sulla fatturazione e accesso ai dati di consumo**

(per maggiore dettaglio si vedano le slide successive)

Poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge n. 481/95 + specifici poteri sanzionatori di cui all'Art. 16 D.Lgs. 102/2014

Atti e procedimenti avviati

- ➔ **Avvio di procedimento** – delibera 7 agosto 2014, 411/2014/R/com
 - ➔ **Prima ricognizione fattuale sul settore**, inclusa indagine a campione sullo stato del settore con riferimento ai profili che dovranno essere oggetto di regolazione
- ➔ **Consultazione sui principi generali della regolazione nel settore** – DCO 528/2014/A sullo «Schema di linee strategiche per il quadriennio 2015-2018» + delibera 15 gennaio 2015, 3/2015/A
- ➔ **Individuazione aree di intervento iniziali e prioritarie** – delibera 29 gennaio 2015, 19/2015/R/tlr
- ➔ **Costituzione Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento** – delibera 23 aprile 2015, 177/2015/A
- ➔ **Istituzione dell'Anagrafica Operatori e dell'Anagrafica Territoriale** – delibera 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr ➔ avvio **censimento operatori e infrastrutture**
- ➔ **Raccolta informazioni sulle modalità di determinazione dei prezzi del servizio** – delibera 578/2015/R/TLR
- ➔ **Consultazione in materia di obblighi di fornitura e installazione di sistemi di misura** - DCO 19 maggio 2016, 252/2015/R/TLR
- + **Osservatorio Permanente della Regolazione** – delibera 83/2015/A – **GdL TLR**

Art. 9 del D.Lgs. 102/2014

- **Recepisce gli artt. 9-11 della Direttiva 2012/27/UE → obiettivo di promozione del risparmio energetico e dell'efficienza** negli usi di climatizzazione e ACS **attraverso:**
- ✓ **la misura dell'energia erogata al punto di fornitura → obbligo di installazione di «contatori di fornitura** in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura» **entro il 31 dicembre 2016** (art. 9.5, lett. a), D.lgs. 102/2014)
 - «**contatore di fornitura**: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata dal fornitore del servizio» (art. 2, comma 1, lettera i), D.Lgs. 102/2014)
 - ✓ **la misura dell'energia consumata dal singolo «cliente finale»/dalla singola unità immobiliare**, anche negli edifici pluri-unità immobiliari e polifunzionali → **obbligo di installazione di contatori individuali o sistemi di contabilizzazione alternativi entro il 31 dicembre 2016** (art. 9.1 e art. 9.5, lett. a), D.lgs. 102/2014)
 - «**contatore individuale o divisionale**: apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale» (cfr. Art. 2, comma 1, lettera l), D.Lgs. 102/2014)
 - «**cliente finale**: persona fisica o giuridica che acquista energia per uso proprio personale» (cf. art. 2.1, D.Lgs.)
«nei casi in cui il riscaldamento, il raffreddamento o l'acqua calda siano acquistati collettivamente da o per conto di un'associazione di utenti finali (ad es. un gruppo di famiglie responsabili del consumo energetico in ciascuno dei singoli appartamenti di un condominio), l'utente finale è costituito dalle singole famiglie, anche se spesso l'energia è acquistata da una cooperativa di abitazione. La definizione di cliente finale riguarda pertanto anche tali utenti finali oltre all'ente che acquista riscaldamento/raffreddamento/acqua calda per conto degli utenti finali (ad es. una cooperativa di abitazione)» (cfr. Nota Orientativa riguardante la Direttiva 2012/27/UE)
 - previa analisi di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di nuovi allacci in nuovi edifici e di importanti ristrutturazioni

Art. 9 del D.Lgs 102/2014 (2)

Promozione del risparmio e dell'efficienza energetica:



Competenze dell'Autorità in materia di misura

➤ L'Autorità definisce:

- ✓ **le modalità con cui gli esercenti l'attività di misura/le imprese di fornitura del servizio forniscono ai clienti finali contatori individuali** che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul profilo di prelievo
- ✓ **i criteri per l'analisi di pre-fattibilità tecnica ed economica** dell'installazione di tali contatori, ove prevista dalla normativa

➤ **L'Autorità esercita i poteri di controllo, ispezione e sanzione** previsti dalla legge n. 481/95 e dagli ulteriori atti di **normativa primaria** in materia per violazione dei propri provvedimenti, nonché gli **specifici poteri sanzionatori previsti dall'art. 16, comma 15, del D.Lgs. 102/2014**

Finalità, Ambito applicativo e Obiettivi generali del DCO

➤ Finalità:

- ✓ **coinvolgimento degli *stakeholders*** nel processo di formazione delle decisioni
- ✓ produrre effetti in tempo utile per rispettare il termine del 31 dicembre 2016 fissato dalla Direttiva europea e recepito dal D.Lgs. 102/2014 per l'obbligo di installazione dei contatori → **definire il quadro regolatorio in materia entro il prossimo luglio (cfr. art. 9.2, D.Lgs. 102/2014)**

➤ Obiettivi generali:

- ✓ **assicurare stesso trattamento e stesse tutele a tutti i clienti finali**, promuovere **efficienza e qualità del servizio** indipendentemente dal tipo di edificio (mono-famigliare, pluri-unità immobiliari, polifunzionale)
- ✓ **salvaguardare la concorrenza nel mercato della fornitura dei contatori individuali** di calore e ACS

➤ Ambito applicativo:

- ✓ **tutti gli edifici serviti da reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento**
- ✓ **sistemi di contabilizzazione diretta** (contatori di fornitura e contatori individuali)

Contenuti del DCO

- **Modalità con cui ai clienti finali vengono forniti i contatori:**
 - ➔ **assetto delle responsabilità** in materia di obblighi di installazione dei contatori di fornitura e dei contatori individuali
 - ➔ **chi può fornire i contatori individuali**
 - ➔ quali **requisiti minimi** devono essere rispettati dai contatori di fornitura e dai contatori individuali
 - ➔ quali **criteri** devono essere seguiti **per effettuare l'analisi di pre-fattibilità tecnica ed economica** dell'installazione dei contatori individuali

Assetto delle responsabilità in materia di obblighi di installazione dei contatori (1)

CONTATORI DI FORNITURA – D.Lgs. 102/2014

«Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale qualora il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di AC per un edificio siano effettuati da una rete di TLR o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici

- Art. 9.5, lettera a): *«qualora il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di AC per un edificio siano effettuati da una rete di TLR o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle **imprese di fornitura del servizio** di un contatore di fornitura ...»*
- Art. 16.5 *«**L'impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite TLR o TLRF o che non ottempera agli obblighi di installazione ... di cui all'art. 9.5, lettera a) ... è soggetta ad una sanzione**»* (irrogata dall'Autorità ai sensi dell'art. 16.15)

Assetto delle responsabilità in materia di obblighi di installazione dei contatori (2)

CONTATORI DI FORNITURA - DCO 252/2016/R/TLR

- (punto 3.1): la responsabilità di adempiere all'obbligo di installazione di un contatore di fornitura è un capo al **gestore della rete di TLR o TLRF**
 - ✓ il contatore di fornitura contatore è asservito alla misurazione dell'energia erogata al punto di fornitura dell'edificio

Assetto delle responsabilità in materia di obblighi di installazione dei contatori (3)

CONTATORI INDIVIDUALI – D.Lgs. 102/2014

- **Art. 9.1:** «... **gli esercenti l'attività di misura forniscono ai clienti finali di ... TLR, TLRF e ACS contatori individuali ...**»;
- **Art. 16.2:** «**L'esercente l'attività di misura che** nei casi previsti dall'articolo 9.1 **non fornisce ai clienti finali i contatori individuali è soggetto a sanzione**» (che viene irrogata dall'Autorità ai sensi dell'art. 16.15)
- **Art. 9.5, lettera b):** «**nei condomini e negli edifici polifunzionali è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali ...**»
- **Art. 16.6** «**L'impresa di fornitura del servizio che, richiesta dal cliente finale che ha la disponibilità dell'unità immobiliare, nei casi di cui all'art. 9.5, lett. b), non installa entro il termine previsto un contatore individuale è soggetta ad una sanzione**» (irrogata dalle Regioni o Province autonome competenti per il territorio ai sensi dell'art. 16.14)
- **Il D.Lgs. 102/2014 non contiene una definizione di «esercente l'attività di misura» né di «impresa di fornitura del servizio»**

Assetto delle responsabilità in materia di obblighi di installazione dei contatori (4)

CONTATORI INDIVIDUALI - DCO 252/2016/R/TLR

- (punto 3.6): **la responsabilità di adempiere all'obbligo di installazione dei contatori individuali è il responsabile dell'impianto termico, dotato delle opportune deleghe, ove previste dalla normativa di riferimento**
 - ✓ il contatore individuale viene installato a valle del punto di fornitura dell'edificio
 - ✓ ai sensi della vigente legislazione (D.P.R. 74/2013) il responsabile dell'impianto termico è responsabile, tra l'altro, del rispetto della normativa in materia di efficienza energetica
 - ✓ il responsabile dell'impianto termico è *«l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche»* (D.Lgs. n. 192/2005).
 - ✓ il responsabile dell'impianto termico può delegare allo svolgimento delle attività di sua competenza un terzo responsabile

Assetto delle responsabilità in materia di obblighi di installazione dei contatori (5)

CONTATORI INDIVIDUALI - DCO 252/2016/R/TLR

Chi può fornire i contatori individuali e a chi si può rivolgere il responsabile dell'impianto termico per la fornitura di tali contatori?

- (punto 3.7): **Il responsabile dell'impianto termico può rivolgere la richiesta di fornitura dei contatori individuali al gestore della rete di TLR o di TLR o ad un soggetto diverso. L'offerta di fornitura comprende almeno l'installazione e la messa in servizio del contatore**

Gli ulteriori profili relativi al servizio di misura dei consumi individuali (es.: gestione dei dati, fatturazione individuale, rapporti con cliente finale) saranno trattati in successivi documenti per la consultazione

Requisiti minimi dei contatori approccio generale (1)

- **I contatori di calore e i contatori di acqua calda** utilizzati per «*funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali (misura legale)*» **devono rispettare la Direttiva 2004/22/CE (MID)**, recepita in Italia con il D.Lgs. 22/2007. **Non sono soggetti alla Direttiva MID i contatori di calore per il solo teleraffrescamento.**
- Con il **DM n. 155/2013** sono state individuate le modalità dei controlli successivi all'installazione dei contatori di acqua e di calore, intesi come verifica periodica, qualora utilizzati per le funzioni di *misura legali*. **Sia la misura effettuata da un contatore di fornitura, sia quella effettuata da un contatore individuale sono da considerarsi misure legali**, per motivi di tutela del cliente finale e di lealtà delle transazioni commerciali.
- **Ne consegue che i contatori di fornitura e i contatori individuali sono soggetti alle verifiche periodiche e agli altri obblighi previsti dal DM n. 155/2013.** I costi dell'adempimenti a tali obblighi costituiscono, dunque, una delle voci di costo del contatore. La mancanza, ad oggi, di laboratori accreditati per lo svolgimento dei controlli rende inevitabile la sostituzione dei contatori.

Requisiti minimi dei contatori approccio generale (2)

- I **requisiti tecnici e prestazionali** dei contatori previsti nel DCO sono stati definiti tenendo conto:
 - ✓ della **legislazione vigente** (Direttiva MID e normativa tecnica di riferimento: EN 1434 per i contatori di calore e UNI CEI EN ISO 4064 per i contatori d'acqua);
 - ✓ delle **caratteristiche dei contatori oggi offerti sul mercato** secondo quanto emerso da una ricognizione che ha coinvolto diversi operatori, tra cui costruttori e gestori del teleriscaldamento;
 - ✓ delle **caratteristiche del parco contatori installato** nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento come emerse da una ricognizione a campione svolta a fine 2014.
- I **requisiti superiori al livello minimo previsto dalla normativa tecnica di riferimento previsti nel DCO sono stati posti in consultazione** al fine di individuare eventuali criticità attuative connesse, ad esempio, ai costi sottesi in rapporto ai benefici attesi e al grado di reperibilità sul mercato

Requisiti minimi dei contatori caratteristiche parco installato

- **Il parco contatori dell'energia termica installato a livello nazionale, secondo quanto emerso dall'indagine a campione**, può essere suddiviso in tre categorie:
- ✓ **i contatori installati presso i punti di fornitura delle utenze civili** (es. condomini) per la fatturazione dei consumi energetici: generalmente di tipo combinato con misuratori di portata per lo più statici, sensori di temperatura a stelo lungo montati direttamente sulla tubazione o su tasca e con una classe di accuratezza 2 ai sensi della EN 1434;
 - ✓ **i contatori installati presso i punti di fornitura delle grandi utenze** (es. super condomini, ospedali, utenze industriali) per la fatturazione dei consumi energetici e sulle reti per il bilancio e controllo delle reti stesse: teleletti, di tipo combinato, con misuratori di portata di tipo statico e sensori di temperatura a stelo lungo montati su pozzetto; la classe di accuratezza prevalente è la classe 2, ai sensi della norma EN 1434;
 - ✓ **i contatori installati all'interno degli edifici residenziali per la ripartizione dei consumi energetici**: nella totalità dei casi non teleletti, di tipo completo e dimensioni ridotte, economici, con misuratori di portata meccanici monogetto e sensori di temperatura a stelo corto montati direttamente sulla tubazione, e classe di accuratezza 3, ai sensi della norma EN 1434.

Circa il 50% dei misuratori installati nei punti di riconsegna delle reti risulta conforme alla direttiva MID; la restante quota rispetta i requisiti della norma di prodotto EN 1434.

Requisiti minimi dei contatori modalità di applicazione

- **Tutti** i requisiti minimi proposti nel DCO **si applicano ai contatori di fornitura e ai contatori individuali di calore e ACS che devono essere installati** negli edifici allacciati alla rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento **entro il termine stabilito dalla Direttiva e dal D.Lgs. 102/2014 (31 dicembre 2016)**
- **Fanno eccezione i requisiti connessi alla telelettura, per i quali è prevista una applicazione solo successivamente a tale data**, secondo tempistiche da definire in un successivo documento di consultazione (la presenza di un'interfaccia per la trasmissione dei dati non è obbligatoria ai sensi della normativa tecnica di riferimento, sebbene le pertinenti norme forniscano prescrizioni in merito, qualora tale interfaccia sia presente)
- **NB: il DCO non prevede una sostituzione anticipata dei contatori già installati.** I requisiti tecnici e prestazionali illustrati nel DCO si applicano nel caso di nuovi allacciamenti e nel caso di rimozione del contatore esistente ed installazione di un nuovo contatore

Criteri per l'analisi di pre-fattibilità i diversi approcci possibili

- Gli orientamenti tengono conto di quanto emerso e discusso nell'ambito di **tavoli tecnici europei** sul tema promossi dagli uffici della Commissione
- **Tipologie di approccio più diffuse negli Stati Membri ad oggi:**
 - ✓ *obbligo di installazione imposto a tutti gli edifici con più unità immobiliari (esistenti e di nuova costruzione), salvo alcune puntuali eccezioni;*
 - ✓ *obbligo di installazione imposto solo nei casi in cui risulti tecnicamente fattibile ed economicamente efficiente a seguito di una valutazione dei costi e dei benefici relativi all'iniziativa;*
 - ✓ *esonero dall'obbligo di installazione di tutti gli edifici con più unità immobiliari (esistenti e di nuova costruzione)*
- La **valutazione economica** si basa sul calcolo del valore attuale netto dei costi di investimento e annuali di gestione (*VAN_costi*) e del valore attuale netto dei benefici attesi (*VAN_benefici*)

Criteri per l'analisi di pre-fattibilità approccio generale

- **Coniugare** per quanto possibile l'esigenza di tener conto delle **specificità** dei singoli casi con quella di **semplificazione**, di **contenimento dei costi** dell'analisi e di garantire **omogeneità** di applicazione (confrontabilità)
- ➔ Individuazione di **tre classi di edifici**:
 - ✓ **edifici obbligati**: tipologie edilizie per cui si stima un ritorno economico dell'investimento nel periodo di ammortamento (*VAN_costi minore o uguale al VAN_benefici*);
 - ✓ **edifici esenti**: edifici per i quali si valuta non economico l'investimento (*VAN_costi maggiore VAN_benefici*);
 - ✓ **edifici da valutare**: edifici per i quali la valutazione della convenienza economica dell'investimento richiede un'analisi dettagliata, specifica per il singolo edificio.

La **valutazione** riguarda l'edificio e tiene conto:

- ✓ della **classificazione degli edifici per tipologia** ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 412/93
- ✓ del **fabbisogno energetico specifico nelle condizioni standard** (UNI/TS 11300)
- ✓ della **superficie media e del numero di appartamenti**
- ✓ dei **costi di acquisto, installazione e gestione** dei sistemi di contabilizzazione
- ✓ del **beneficio atteso** dall'installazione dei sistemi di contabilizzazione (risparmio energetico)

Criteri per l'analisi di pre-fattibilità metodologia (1)

- ➔ La metodologia di valutazione si articola in **due fasi**:
 - ✓ la **prima fase** ha l'obiettivo di definire le tre classi di edifici sulla base di valori prefissati dei parametri di *input* (es.: costi dei misuratori e prezzo medio dell'energia termica consumata) e di caratteristiche dell'edificio rappresentative del parco immobiliare nazionale;
 - ✓ la **seconda fase**, alla quale accedono solo gli “edifici da valutare”, si richiede una valutazione dettagliata della convenienza economica adottando valori di *input* specifici al caso in esame
- ➔ Le tre classi di edifici sono definite in funzione di **due valori limite del fabbisogno energetico specifico**:
 - ✓ *EP_obbl* - limite inferiore degli edifici obbligati
 - ✓ *EP_esenti* limite superiore degli edifici esenti

Gli edifici con un valore del fabbisogno energetico specifico compreso tra i due valori limite, accedono alla seconda fase di analisi.


Criteri per l'analisi di pre-fattibilità costi e benefici (1)

- **Complessità: carenza di dati sui costi; carenza di analisi empiriche riferite all'Italia sui benefici conseguibili (risparmi energetici); elevata variabilità dei risultati (e degli approcci metodologici) delle analisi disponibili**
 - ➔ **Indagine a campione sui costi** di acquisto, installazione e gestione dei contatori individuali. I **valori** indicati (mediana) sono **meramente indicativi dei prezzi dei contatori disponibili sul mercato e potrebbero essere sovra-stimati.**
 - ➔ **I risparmi energetici attesi** dall'installazione di sistemi di contabilizzazione individuale dei consumi presentano **una significativa variabilità** in relazione, ad es. a: (i) condizioni climatiche (beneficio atteso maggiore in presenza di apporti gratuiti e variazioni climatiche giornaliere), (ii) tipologia e caratteristiche energetiche dell'edificio (maggiori benefici negli edifici con peggiori prestazioni energetiche), (iii) tipologia di utenza, (iii) modalità di *feedback* all'utente finale.
 - ➔ Gli studi empirici sul beneficio atteso relativi ai Paesi europei non sono particolarmente numerosi e riportano risultati alquanto diversi (in generale: 8% - 40%). **Per l'Italia vi sono pochi studi sistematici ed esperienze documentate.** Sulla base della letteratura disponibile e delle informazioni raccolte con l'indagine e incontri con gli operatori **si individua un livello minimo (10%) e massimo (20%) di beneficio atteso in ambito nazionale** per i contatori individuali di calore **e un livello minimo (10%) e massimo (15%)** per i contatori ACS.

Criteri per l'analisi di pre-fattibilità costi e benefici (2)




➤ Il risparmio energetico atteso è valorizzato:

- ✓ per il **riscaldamento**, sulla base della **tariffa media del gas (2009-2015) per il consumatore tipo nel servizio di tutela**, in considerazione della complessità di calcolare mancanza di un prezzo di riferimento per il servizio di teleriscaldamento
- ✓ per il **raffrescamento**, applicando la **tariffa elettrica** per il consumatore tipo nel servizio di tutela (2012-2015), in considerazione della medesima difficoltà
- ✓ per i **consumi di acqua calda sanitaria**, sulla base della **tariffa media del gas** per i consumi di energia termica, e sulla base della tariffa media nazionale dell'acqua fredda, per il risparmio di m³ di acqua fredda

 Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

Cerca | Contatti | English

- Autorità trasparente
- Atti e provvedimenti
- Dati e documenti
- Servizi

Consumatori  **Operatori**  Stampa 

Home > Operatori > Teleriscaldamento

Operatori teleriscaldamento

- Anagrafica operatori
- Anagrafica territoriale

Il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell'efficienza energetica, ha attribuito all'Autorità specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

[approfondimento](#)

Le ultime novità Segui

DELIBERAZIONI

Delibera 643/2015/R/tir pubblicata il 22 dicembre 2015
[Proroga dei termini per l'invio delle informazioni in materia di prezzi praticati all'utenza nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento](#)

Delibera 578/2015/R/tir pubblicata il 27 novembre 2015
[Prime disposizioni relative alla raccolta di informazioni in materia di prezzi praticati all'utenza nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento](#)

COMUNICATI

30.11.2015
[Raccolta dati e informazioni in materia di prezzi praticati all'utenza teleriscaldamento e teleraffrescamento](#)

Documenti e attività

- [Delibere](#)
- [Consultazioni](#)
- [Comunicati e chiarimenti](#)

aggiornamento trimestrale
allacciamento
bolletta 2.0 bollette
bonus
elettrico
bonus gas
conciliazione
efficienza energetica
gare concessione
gas
generazione distribuita
impianti essenziali
maggior tutela
mercati ingrosso
morosità
oneri generali
osservatorio
pompe di calore
prezzi
produzione
reclami REMIT
rinnovabili RIU
salvaguardia sanzioni
scambio sul posto scs
SEU Sil smart grid smart metering



GRAZIE

Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento

tel.: 02 655.65.284

email: teleriscaldamento@autorita.energia.it